CAMERA DEI DEPUTATI N. 1311

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IOZZELLI

Presentata il 1° aprile 1969

Modifiche delle norme per la promozione di direttore di sezione di ruolo del Ministero della sanità

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità sono o si renderanno entro l'anno disponibili oltre i due terzi dei posti della qualifica di direttore di sezione.

Questa circostanza, che non trova riscontro presso altre amministrazioni dello Stato e che ha origine nella relativamente recente istituzione dei ruoli del Ministero, comporta principalmente due conseguenze:

a) grave intralcio, per carenza di personale, in tutte le funzioni relativamente alle quali è espressamente prevista, per legge, la qualifica di direttore di sezione;

b) affidamento, di fatto, in moltissimi casi, delle mansioni di direttore di sezione – sia presso gli uffici centrali che periferici – a funzionari con qualifica di consigliere di prima classe o inferiore. Tali funzionari si trovano pertanto a svolgere, da tempo, mansioni della qualifica superiore con i relativi oneri e responsabilità, pur trovandosi sotto il profilo gerarchico e retributivo in condizioni di inferiorità rispetto ai colleghi che li precedono nella qualifica in questione e che alla stessa sono pervenuti, nella quasi totalità, in forza di disposizioni eccezionali.

Se si pone mente all'avvenuto incremento dell'attività del Ministero e a quello ulteriormente previsto dal programma nazionale di sviluppo economico, incremento che si riflette nella struttura interna dell'amministrazione, si comprende come la rapida copertura dei posti di direttore di sezione ancora vacanti costituisca una reale esigenza ai fini del buon funzionamento degli uffici.

In proposito si chiarisce che, nel solo ambito degli uffici centrali del Ministero, le sezioni amministrative esistenti sono 52 e che di queste soltanto 9 risultano affidate a direttori di sezione, mentre le rimanenti sono rette o dagli stessi dirigenti le divisioni ovvero da consigliere, nell'un caso e nell'altro con evidente intralcio del normale svolgimento dei servizi e in contrasto con l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Si ritiene che la cennata esigenza di una rapida copertura dei posti disponibili nella qualifica di direttore di sezione possa essere assicurata soltanto attraverso la celere procedura della promozione a tale qualifica mediante scrutinio per merito comparativo. Per contro, del tutto inadeguato alle prospettate

necessità risulterebbe il meccanismo d'avanzamento previsto dallo statuto degli impiegati civili dello Stato, attesa la laboriosità delle operazioni concorsuali che normalmente si protraggono, a causa della complessità degli adempimenti, per oltre un anno.

Del resto tale meccanismo sta per essere abbandonato, come risulta da chiari orientamenti emersi nel corso dei lavori per la riforma della pubblica amministrazione, il cui esito, peraltro, prevedibilmente non prossimo, non può essere atteso da una amministrazione, come quella della sanità, caratterizzata dal continuo, rapidissimo espandersi della propria sfera di attribuzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Per un periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di direttore di sezione del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Restano salve le valutazioni di anzianità di cui agli articoli 164, comma quinto, 201, comma primo, e 207, comma primo, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.